

Alla Regione Umbria
Giunta Regionale
Direzione regionale Governo del territorio,
ambiente e protezione civile
Servizio Sostenibilità ambientale
Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali

c.a. dott. Andrea Monsignori
amonsignori@regione.umbria.it
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

e p.c.

Alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio dell'Umbria
c.a. Soprintendente, RU Amm.ni periferiche dello Stato
mbac-sabap-umb@mailcert.beniculturali.it

Alla Provincia di Terni
c.a. Presidente Provincia di Terni
provincia.terni@postacert.umbria.it

Al Comune di Orvieto
c.a. Arch. Marco Rulli, RU Comune di Orvieto
comune.orvieto@postacert.umbria.it

Alla AFOR - Agenzia Forestale Regionale
c.a. Legale Rappresentante
agenziaregionaleforestaleumbra@legalmail.it

Oggetto: procedimento ex art. 27 *bis* d.lgs 152/2006 su istanza del proponente società **ECG UMBRIA SRLS** per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) avente ad oggetto la realizzazione e gestione di un parco fotovoltaico dell'estensione di circa 40 ettari denominato "San Faustino" nel Comune di Orvieto (l' "Impianto") – **Osservazioni e opposizioni**

PREMESSA

Con nota del 10 febbraio 2021 a firma del Dott. Andrea Monsignori, la Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile del Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali, ha reso noto che con note PEC n. 0021926-2021 e PEC n. 0021945-2021 del 04/02/2021, il Comune di Orvieto aveva comunicato che, per mero errore materiale dei suoi uffici, solo in data 04/02/2021 lo stesso Comune ha provveduto a comunicare sul proprio Albo Pretorio l'avvenuta pubblicazione sul sito web regionale dell'"Avviso al Pubblico" e di tutta la documentazione inerente al progetto in oggetto.

Di conseguenza, Codesta Regione ha procrastinato il termine per la presentazione delle osservazioni al 06/04/2021.

I sottoscritti:

Società Agricola Sartago S.S., Sede legale: Loc. Padella 35, Orvieto (TR), C.F./P.IVA 01518510555, in persona del legale rappresentante Valentina Licata di Baucina (www.sartago.it);

Euterpe S.r.l. Società Agricola, Sede legale: Loc. Padella 33, Orvieto (TR), C.F./P.IVA 01637430552, in persona del legale rappresentante Marc Joseph Schiller;

Soc. Agricola San Michele S.r.l., Sede legale: Via Virgilio n. 38 - 00193 Roma, Sede operativa: Località San Faustino n. 24 - 05018 Orvieto (TR), C.F./P.IVA: 08291391004, in persona del legale rappresentante Rossana Tantalo (www.griffinresort.com);

Soc. Agricola Il Pogliano S.S., Sede legale: Loc. Padella 34, Orvieto (TR), C.F./P.IVA 01605630555 in persona del legale rappresentante Francesco Basili (www.ilpogliano.it);

Società Semplice Agricola Agneni di Agneni A. & C., Sede legale: Loc. San Faustino n. 18, Orvieto (TR), C.F./P.IVA 01646070555 in persona del legale rappresentante Giulio Agneni (www.lelmo.it);

L'Artemisia di Manuela Cannone, Sede legale: Strada Risiere 3, Viterbo, Sede operativa Loc. Padella 36, Orvieto (TR), P.IVA 02256130564, in persona del legale rappresentate Manuela Cannone (www.artemisiaorvieto.wixsite.com);

Soc. S.A.S. La Goccia, Sede legale: Loc. Poggente 37, Orvieto (TR), C.F./P.IVA 01524810551 in persona del legale rappresentante Riccardo Montani Gilardini (www.fattorialegoccia.it);

Az. Agricola Filippo Satta, Sede legale: via della Pigna 6, Roma, Sede operativa San Faustino n. 5, C.F. STTFPP40B02D969D, P.IVA 01653410587, in persona del legale rappresentate Filippo Satta.

sono aziende agricole e agrituristiche localizzate nel comune di Orvieto, in un raggio di circa 1 km dall'Impianto. Esse sono accomunate dall'aver effettuato negli anni investimenti relevantissimi per il recupero di antichi casali e l'avvio di produzioni agricole tipiche, biologiche e di alta qualità, valorizzando la straordinaria vocazione agricola e turistica del territorio.

Con le presenti osservazioni, i sottoscritti mostreranno come il progetto in esame manifesti vistose carenze quanto ai principali elaborati/documenti obbligatori che, unitamente all'apparente alterazione da parte del proponente di taluni fondamentali atti di programmazione, ne denunciano la scarsa trasparenza.

In ogni caso, l'Impianto non può essere autorizzato se non disattendendo i criteri localizzativi prescritti dal RR n. 7/2011(Ripubblicazione integrale con gli allegati modificati ed integrati ai sensi della D.G.R. n. 40 del 23 gennaio 2012 sul Supplemento ordinario n. 6 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 13 del 28 marzo 2012) e i numerosi vincoli che insistono sulle aree interessate, inclusi quelli di non idoneità.

Come ci accingiamo ad indicare, infatti, il progetto impatta irrimediabilmente su beni e valori specificamente protetti da una moltitudine di prescrizioni poste a tutela di un ecosistema rurale intatto e unico nel suo genere.

Eppure, sorprendentemente, nella domanda di autorizzazione la consistenza morfologico-paesaggistica dell'area è trattata con assoluta superficialità, se non del tutto ignorata.

Ecco alcuni scorci, tra i tanti, delle colline interessate, così come esse appaiono dalle strade che circondano l'area ed alcune delle scriventi aziende.





È palese che un impianto industriale di ben 40 ettari in un paesaggio simile, alle pendici del Monte Peglia (di particolare interesse naturalistico-ambientale, e non a caso nel 2018 proclamato dall'UNESCO Riserva Mondiale della Biosfera) ne sconvolgerebbe per sempre l'identità.

OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI

I. INAMMISSIBILITÀ DELLA PROPOSTA PER DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DEL PROPONENTE

1.1 Ai sensi dell'art. 13.1, lettera c) delle linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010, la disponibilità dell'area sulla quale realizzare l'impianto e le opere connesse rappresenta una condizione essenziale dell'istanza di autorizzazione.

Nel caso che interessa, la proponente ha allegato alla domanda tre scritture private aventi ad oggetto "Promessa di cessione di diritto di superficie a termine" stipulate tra la proprietaria Società Agricola San Faustino S.r.l. e una società denominata Econtaminazioni S.r.l., che avrebbe ceduto tali contratti alla ECG UMBRIA SRLS.

L'obbligo del proponente di dimostrare la disponibilità delle aree sulle quali realizzare l'Impianto e di quelle su cui andranno realizzate le infrastrutture di connessione risulta disatteso sotto molteplici profili, come di seguito si espone.

1.2 Benché nella prassi il contratto preliminare sia ritenuto astrattamente idoneo a tal fine, il D.M. 10 settembre 2010 richiede in ogni caso che esso conferisca la "disponibilità" delle aree.

Occorre premettere che la giurisprudenza pacificamente conferma che a tal fine occorre che il contratto preliminare conferisca, nelle more della stipula del contratto definitivo, l'effettiva disponibilità, cioè una facoltà di utilizzo non precario dell'area interessata dall'impianto (Tar Sardegna, Sez. II, n. 118/2020), ovvero il possesso pieno e non una limitata disponibilità delle particelle per l'accesso ai luoghi per l'acquisizione dei dati necessari per la progettazione esecutiva (Tar Basilicata, Sez. I, n. 271/2012).

Ebbene, nelle tre scritture private allegate dal proponente si legge a chiare lettere:

"4.1 A partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto, la promittente cedente conferisce alla promittente cessionaria il diritto di accedere sul fondo previa richiesta e con il supporto di incaricati della Cedente, al solo fine di effettuare rilevazioni che potranno risultare necessarie o utili per lo sviluppo dell'Impianto Fotovoltaico; tali attività dovranno svolgersi nel rispetto delle colture presenti sul fondo e non dovranno impedire le attività di coltivazione ovvero quelle comunque che la cedente intendesse operare. La promittente cessionaria s'impegna a risarcire immediatamente ogni eventuale danno causato alle colture presenti sui terreni che sia dipendente oggettivamente dall'accesso all'interno degli stessi, da parte di persone o cose operanti nell'interesse della promittente cessionaria.

4.2 La promittente cedente consente che parte promittente cessionaria svolga le operazioni per l'effettuazione di tutti i depositi, notifiche e domande per l'adempimento di tutte le formalità, la redazione di ogni atto e documento e l'adozione di tutte le ulteriori iniziative ed attività che potranno essere necessarie o utili, per il solo sviluppo dell'impianto fotovoltaico presso la proprietà.

Tale autorizzazione non consente comunque in alcun modo alla Parte cessionaria di possedere, detenere ovvero disporre del terreno che con il presente atto le viene promesso in concessione di diritto temporaneo di superficie, fino a quanto non avverrà la stipula del contratto definitivo".

Dunque, per espressa pattuizioni, le scritture in parola **NON conferiscono alcuna effettiva "disponibilità" delle aree**. Finanche l'accesso necessario ad effettuare le indispensabili rilevazioni è subordinato all'autorizzazione del proprietario!

Come tali, i contratti forniti sono radicalmente inidonei ad integrare la condizione minima prescritta.

1.3 Non solo. Essi risultano addirittura scaduti (la sola proroga contenuta nel fascicolo – peraltro non ammessa, dovendo la disponibilità essere acquisita ab origine e garantita fino al rilascio del titolo autorizzativo) ne estendeva la durata fino al 31 dicembre 2020. Con la conseguenza di risultare ulteriormente inidonei all'avvio del procedimento autorizzativo.

1.4 Come accennato, la disponibilità delle aree non può essere integrata nel corso del procedimento. La giurisprudenza ha ormai definitivamente riconosciuto che il difetto originario e/o sopravvenuto della disponibilità delle aree implica inammissibilità della domanda di autorizzazione, **che non può essere "sanata"**.

In proposito, che se il comma 4 bis dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, come inserito dall'art. 27, comma 42, della legge 23 luglio 2009, n. 99, aveva consentito che per gli impianti alimentati a biomassa e per gli impianti fotovoltaici, la disponibilità fosse documentata "*nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione*", l'art. 65, comma 5, del d.l. 24 gennaio 2012, n.1, con norma di interpretazione autentica, ha disposto che "*Il comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, introdotto dall'articolo 27, comma 42, della legge 23 luglio 2009, n. 99, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali*".

In altri termini, in passato la disponibilità dell'area poteva comunque intervenire nel corso del procedimento. Ma la disposizione suddetta ha escluso tale "favor"

per gli impianti fotovoltaici, come a chiari termini statuito dal Consiglio di Stato (sez. IV, 4538/2016).

Ne discende che la domanda presentata è insanabilmente inammissibile.

1.5 Le menzionate scritture private non risultano registrate né trascritte, e quindi non opponibili a terzi.

1.6 Non risulta il titolo di disponibilità dei terreni sui quali saranno realizzate le opere connesse, né la richiesta alternativa di apposizione del vincolo finalizzato all'esproprio con relativo piano particellare, con la conseguenza che anche sotto tale profilo difetta una condizione minima essenziale per il rilascio dell'autorizzazione.

II. VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 7/2011

La norma richiamata regola l'installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole, prevedendo: *“1. Nelle aree agricole è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra a condizione che per la stessa installazione non sia destinato più del dieci per cento della superficie di terreno agricolo nella disponibilità del proponente, da calcolare escludendo la superficie boscata”*.

Come riconosciuto dal Tar Umbria (sez. I, n. 639/2014) si tratta di previsione inderogabile, adottata in accordo con le specifiche disposizioni dell'allegato 4 al DM 10 settembre 2010, che nel limitare la devoluzione a parco fotovoltaico al 10% massimo della superficie nella disponibilità del proponente, è intesa al minor consumo di territorio e al migliore inserimento dell'impianto nel contesto storico, naturale e paesaggistico. Il fine primario della norma, in linea con la disciplina di settore, è di evitare che interi territori agricoli siano asserviti alla produzione di energia piuttosto che alla coltivazione. Sotto questo aspetto, il criterio del 10% - al netto della superficie boscata - regola la “densità” massima di impianti tollerabile in un dato territorio agricolo.

Nel caso che interessa, le scritture private richiamate al precedente punto 1 – ferma restando la loro inidoneità per le ragioni già esposte - promettono la cessione di diritti di superficie a favore della proponente ECG UMBRIA SRLS per una estensione complessiva di circa **40,58 ettari**, dei quali **39,3 ettari**, **cioè sostanzialmente l'intera superficie, destinati all'Impianto!**

La violazione dell'art. 6 del Regolamento è palese.

III. L'IMPIANTO RICADE IN AREE NON IDONEE

3.1 Nella scheda di sintesi non tecnica il proponente dichiara che *“L’area in esame, come si evince anche dalle cartografie, non ricade nelle zone previste nell’allegato C, quindi il terreno dove verranno realizzati i nostri impianti fotovoltaici risulta idoneo.”*

3.2 Contrariamente a quanto il proponente afferma, l’Impianto ricade in aree non idonee, sotto numerosi profili.

A) Dalla **“Carta dei Paesaggi Qc 4.2 Carta delle risorse storico culturali del Piano Paesaggistico Regione Umbria”**, risulta che l’Impianto ricade interamente nel perimetro di non idoneità tracciato dai vincoli gravanti su:

- due **“Ville e dimore storiche”**, specificamente definite come **“Ville”**. In particolare, si tratta di **Villa Laura Vogorides Ruspoli** e di **Villa Valentini**;
- la **Cappella Rurale L’Elmo/Palombara**, localizzata tra le due ville predette;
- la **Chiesa di San Bartolomeo**, ulteriore architettura religiosa posta nelle immediate vicinanze dell’Impianto.

In proposito, si osserva che il punto b) dell’allegato C del Regolamento Regionale 7/2011 definisce **non idonei**:

<b) insediamenti esistenti che rivestono valore storico culturale (articolo 18 del regolamento regionale 25 marzo 2010 n. 7 [trasfuso nel regolamento regionale 2/2015, art. 93]) e ambiti di pertinenza degli edificati di particolare rilievo architettonico e paesaggistico (architettura religiosa, militare, ville e siti archeologici) come indicati all’articolo 29 della LR 27/2000 e s.m. e i. e ambiti di pertinenza degli edifici ricadenti nelle aree agricole censiti quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale ai sensi dell’articolo 33, comma 5 della LR n. 11/2005 [trasfuso nell’attuale LR 1/2015], nonché ambiti di pertinenza degli edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali ai sensi del D.lgs n. 42/2004 e s.m. e i.¹;

normativa di riferimento: articolo 93 del regolamento regionale 18 febbraio 2015 n. 2; articolo 29 della LR n. 27/2000 e s.m. e i; articolo 96 LR n. 01/2015; Dlgs n. 42/2004 s.m. e i.;

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, comporta pregiudizio per la salvaguardia del

¹ Le normative citate RR 7/2010 e LR 11/2005, oggi abrogate, sono confluite rispettivamente nella LR 01/2015 e RR 02/2015. Nello specifico: art. 89 c. 4 e 96 della LR 01/2015 ed art. 92 e 93 del RR 02/2015

valore estetico, storico e culturale di tali insediamenti, che le norme intendono tutelare;>>

La Dgr 40/2012 che ha modificato il regolamento 7/2011 ha chiarito che per **ambito di pertinenza** si intende *“l'area di intrusione visiva tra l'impianto da realizzare e l'edificio tutelato, di estensione non inferiore a 500 metri dal perimetro dell'edificio stesso.”* Ciò significa che, disegnando virtualmente un cerchio con un raggio di 500 m. dalle Ville, l'Impianto non dovrebbe essere visibile da qualunque punto all'interno di quest'area.

Gli elaborati di PRG n. 4.4/05 1:10.000 (Edifici sparsi costituenti immobili di valore storico, architettonico e culturale) e 4.1/05 1:10.000 (beni di interesse storico architettonico) riportano gli immobili gravati da vincolo di interesse storico, architettonico e culturale presenti nell'immediato, tutt'attorno all'area interessata, dai cui ambiti di pertinenza è ben visibile l'Impianto.

Nello specifico:


- il Campo 1 praticamente costeggia Villa Laura, posta ad una distanza di circa 70 mt.;
- il Campo 2 dista circa 400 mt da Villa Laura, quindi anch'esso in piena area di intrusione visiva;
- i Campi 1 e 2 sono altresì visibili dalla Cappella Rurale L'Elmo/Palombara;
- il Campo 3, infine, è pienamente visibile dalla Chiesa di San Bartolomeo, dalla quale dista poche centinaia di metri.

Va poi segnalato un dato che conferma l'assoluta opacità delle dichiarazioni e dei documenti forniti dal proponente, su cui si invitano le Amministrazioni in indirizzo a svolgere le opportune verifiche, fermo restando che le scriventi si riservano di sottoporre tale circostanza all'attenzione delle competenti Autorità.

Come può essere agevolmente rilevato, il proponente non solo dichiara che nessuna delle aree destinate all'Impianto è non idonea al fotovoltaico, ma allega documentazione (cfr. Scheda di sintesi non tecnica, pag. 15 – Figura 5: “Inquadramento su aree non idonee al fotovoltaico”) che consta di una cartografia di non chiara provenienza nella quale:

- i) sono indicati i simboli delle due ville menzionate (Δ) ma ne risulta rimossa la legenda (per cui il lettore non è in condizioni di comprendere cosa rappresentino quei simboli);
- ii) non risultano i simboli dei due edifici religiosi vincolanti presenti (+).

Come mostra la figura che segue, unitamente alla relativa legenda (il tutto estratto dai documenti ufficiali reperibili sul sito della Regione Umbria) la presenza delle 4 menzionate architetture vincolate risulta con assoluta chiarezza (già art. 29 PUT LR 27/2000 - Tav. 23 e 24).



Legenda completa

È dunque palese la non idoneità del sito scelto per l'Impianto.

B) Ulteriore elemento di **non idoneità** che riguarda per intero il Campo 2 è costituito dall'esistenza del vincolo, rilevabile anche dal Certificato di Destinazione Urbanistica,

relativo alle **“Aree di particolare interesse geologico e singolarità geologiche”** di cui all'Art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale e che interessa il fg13 pl 12 – 14 – 19 – 20 – 24 – 25 – 26 – 35.

Nell'Allegato C del R.R. 7/2011, il punto c) definisce infatti **non idonee**:

le <<c) **aree interessate da singolarità geologiche**

normativa di riferimento: (già) articolo 16 della LR 27/2000 e s.m. e i;
incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, comporta l'alterazione e il degrado di tali ambiti che le norme intendono tutelare;>>

Il proponente, al rilievo mosso dal Comune sul punto, così risponde:

*“Premesso ciò, si rappresenta però che le **“AREE DI INTERESSE GEOLOGICO”**, così come specificato nell'allegato C del Regolamento Regionale 07/2011, “Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, NON sono ricomprese nell'elenco delle aree **“non idonee”** alla realizzazione degli impianti fotovoltaici.*

Secondo il citato Allegato C infatti, le aree qualificate come “non idonee” sono esclusivamente quelle ricadenti nella definizione di “singolarità geologiche”

La risposta tenta ancora una volta di fuorviare, dato che il Certificato di Destinazione Urbanistica parla chiaramente e proprio di **“singolarità geologiche”** ai sensi dell'articolo 16 della LR 27/2000 e s.m. e i. **In tal modo il Regolamento regionale ha recepito tale vincolo facendolo assurgere ad elemento di radicale non idoneità².**

² 1. Il PRG.S individua nel territorio comunale le aree di particolare interesse geologico e le singolarità geologiche, appartenenti al sistema territoriale strutturale delle emergenze naturalistiche, in relazione a quanto previsto dal PUT (art. 16 – tav. 11) e dal PTCP (tav. IIA), specificando attraverso idonei approfondimenti conoscitivi i perimetri delle aree individuate dagli strumenti sovraordinati.

2. Il PRG.S promuove la salvaguardia e la valorizzazione culturale di tali risorse naturalistiche di cui è riconosciuto l'interesse pubblico.

3. Le modificazioni delle caratteristiche dei luoghi sono consentite a solo fine scientifico previa apposita autorizzazione comunale e comunicazione alla Giunta regionale a cura del Comune. Non è in ogni caso consentito:

– realizzare discariche e depositi di rifiuti o di materiali di qualunque genere, ancorché non di rifiuto e non destinati allo smaltimento;
– realizzare piantagioni per rimboschimento o coltivazione agricola che possano recare qualunque genere di pregiudizio all'integrità delle risorse, relativamente alle loro dinamiche evolutive naturali o seminaturali, o che ne compromettano la percezione visiva, sia nei casi si tratti di formazioni puntuali che nei casi di formazioni diffuse;

– alterare in qualunque modo il regime idrico di superficie e sotterraneo, con captazioni, derivazioni, accumuli di acque o altre trasformazioni che possano recare qualunque genere di pregiudizio all'integrità delle risorse, relativamente alle loro dinamiche evolutive naturali o seminaturali;

– realizzare opere strutturali ed infrastrutturali che possano recare qualunque genere di pregiudizio all'integrità delle risorse, relativamente alle loro dinamiche evolutive naturali o seminaturali, con le sole eccezioni delle opere infrastrutturali previste dalle lett. h), i) ed l) dell'art. 5 della L.R. 46/97 e delle opere strutturali di utilità pubblica ed indifferibile per la conservazione delle risorse stesse o per la sicurezza del territorio.

Con riferimento a quanto previsto dalla **LR 01/2015 Art. 86 (Aree di particolare interesse geologico e singolarità geologiche) NORME SOVRAORDINATE**

1. La Regione, con il PPR, tutela gli ambiti caratterizzati da aree di particolare interesse geologico e da singolarità geologiche indicati nella carta n. 11 allegata alla l.r. 27/2000 .

C) Parimenti **non idonee** ai sensi del Regolamento n. 7/2011 sono le

<<a) aree boscate di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g, del Dlgs n. 42/2004, e s.m. e i

normativa di riferimento: articolo 142, comma 1, lettera g) del D.lgs n. 42/2004 e s.m. e i.; articolo 15 della LR 24 marzo 2000, n. 27 e s.m. e i;

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, comporta la soppressione della vegetazione arborea che le norme intendono tutelare>>.

L'art. 142, comma 1, lettera g) del D.lgs n. 42/2004 e s.m. e i. dispone: "*1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: [omissis] g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;*"

Parte delle aree su cui ricade l'Impianto sono interessate dal bosco o comunque classificate come 'boscate'.

Oltre a quanto sopra si evidenzia che l'Impianto interessa direttamente anche le fasce di transizione delle aree boscate tutelate, come il bosco, espressamente dalla LR 01/2015 (art. 85 commi 4 e 5)³ : "*2. I comuni perimetrano in termini fondiari, nel*

3. I beni censiti rivestono interesse pubblico e la loro rimozione o modificazione è consentita, esclusivamente a fini scientifici o didattici, previa autorizzazione del comune competente per territorio, che ne dà contemporanea comunicazione alla Giunta regionale per la vigilanza e la registrazione nel catasto di cui al comma 2.

4. Il PRG, parte strutturale, delimita in termini fondiari gli ambiti delle singolarità geologiche relativi al censimento e definisce le norme per mantenere l'assetto geomorfologico ed idrogeologico d'insieme.

5. Negli ambiti individuati dal PRG è comunque vietato:

a) realizzare discariche e depositi di rifiuti;

b) realizzare impianti arboreo-arbustivi finalizzati al rimboschimento o ad attività agricole che possano recare pregiudizio o nascondere le emergenze geologiche puntuali o diffuse;

c) effettuare captazioni, derivazioni o alterazioni del regime idrico delle acque superficiali e sotterranee, qualora compromettano il bene censito;

d) realizzare infrastrutture che possano arrecare pregiudizio ai beni censiti, salvo la realizzazione di infrastrutture della rete escursionistica;

e) realizzare opere che possano produrre alterazioni, degrado e distruzione dei beni e dei siti medesimi, con esclusione di quelle inerenti esigenze di pubblica incolumità o necessarie a favorire la tutela e la valorizzazione dell'emergenza geologica oggetto di censimento.

³ LR 01/2015 - Art. 85 Aree boscate

1. Le aree boscate, come definite all' articolo 5 della L.r. 28/2001 e quelle dove il bosco è parzialmente o totalmente distrutto da incendi, alluvioni o frane sono disciplinate dal PPR, ai fini della tutela e salvaguardia dell'estensione della superficie boscata e delle relative radure perimetrali o interne. In dette aree è stabilito il divieto assoluto di nuovi interventi edilizi, salvo quanto previsto ai commi 4 e 5.

1 bis. Il divieto di nuovi interventi edilizi previsto dal comma 1 non si applica anche alle aree boscate sottoposte a vincolo provvedimentale di tutela paesaggistica ricadenti nelle aree indicate al comma 2 dell'articolo 142 del d.lgs. 42/2004, ferme restando le disposizioni relative alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici di cui al d.lgs. 42/2004, nonché la disciplina derivante dai provvedimenti di tutela paesaggistica. [75]

2. I comuni perimetrano in termini fondiari, nel PRG, parte strutturale, le aree boscate in conformità alla definizione di cui al comma 1 ed alla disciplina del PPR ed individuano, nelle aree extraurbane, una fascia di transizione di profondità non inferiore a metri venti.

PRG, parte strutturale, le aree boscate in conformità alla definizione di cui al comma 1 ed alla disciplina del PPR ed individuano, nelle aree extraurbane, una fascia di transizione di profondità non inferiore a metri venti.”

IV. L'IMPIANTO CONTRASTA CON NUMEROSE PRESCRIZIONI DI PIANO REGOLATORE

4.1 Ad ulteriore conferma della non idoneità del sito scelto e dell'evidente carenza di valutazione e conoscenza dell'area posta a base del progetto proposto, si osserva che il PRG.S di Orvieto e la LR 01/2015, Tavola 23.5. individuano la **DISCIPLINA PAESISTICA SPECIALE PER LA CONSERVAZIONE DELLE RISORSE DEL TERRITORIO**.

Le aree individuate:

- i) pur non ricadendo all'interno di siti della Rete Natura 2000 presentano rilevanti interferenze di tipo naturalistico con la ZSC Elmo Melonta
- ii) sono visibili dagli ambiti e culminazioni morfologiche ad elevata fragilità visuale (cime di colle, cime di monte) ex art.46 NTA;
- iii) sono dislocate lungo ed in posizione comunque visibile da strade panoramiche (Art. 47 NTA) – SP 101;
- iv) includono porzioni di territorio classificato dal PRG come aree di particolare interesse agricolo ricollocate (Art. 56 NTA).

4.2 Con riferimento a quanto previsto dall'**Art. 32 NTA Siti di Interesse Comunitario**, si osserva quanto segue:

3. Le aree boscate, le praterie naturali ed i pascoli permanenti non sono computabili ai fini dell'applicazione della densità edilizia prevista per le zone agricole dall' articolo 90 . Nelle praterie naturali e nei pascoli permanenti, classificati come territorio agricolo, posti al di sotto dei 1.300 metri di altitudine sul livello del mare, sono comunque consentiti gli interventi di cui alla Sezione III del presente Capo, computando a tal fine anche l'indice di utilizzazione territoriale di qualsiasi altra area nella disponibilità dell'impresa agricola o proprietà fondiaria.

3 bis. In deroga al comma 3 , sono computabili i terreni relativi a praterie naturali e pascoli permanenti, posti al di sotto dei 1.300 metri di altitudine sul livello del mare di proprietà delle Comunanze o Università agrarie che dispongono di terreni agricoli aventi superficie di almeno 100 ettari, per la realizzazione di ricoveri di ovini e bovini, con l'applicazione della densità edilizia massima di 20 metri quadri per ogni ettaro di terreno relativamente ad una superficie complessiva non superiore a 100 ettari per ogni proprietà fondiaria, con esclusione delle aree boscate e dei terreni ricadenti nei parchi e nelle aree naturali protette. [76]

4. Nelle aree boscate e nelle fasce di transizione sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ai sensi dell' articolo 91 , nonché le opere pertinenziali di cui all' articolo 21 delle norme regolamentari Titolo I, Capo I da realizzare senza danneggiare o ridurre il bosco medesimo.

5. Nelle aree boscate e nelle fasce di transizione è consentita altresì la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico, comprese quelle della rete escursionistica, qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative fermo restando quanto previsto dall' articolo 7, comma 2 della l.r. 28/2001 per gli interventi di compensazione ambientale, nonché la realizzazione di parchi territoriali, di opere di sistemazione idraulica e forestale e gli interventi previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni) con le modalità ivi indicate.

1. Il PRG.S recepisce l'individuazione dei Siti di Interesse Comunitario nel territorio comunale, appartenenti al sistema territoriale strutturale delle emergenze naturalistiche, in relazione a quanto previsto dal PUT (art. 13 - tav. 8) e dal PTCP (art. 128 – tav. IIA). Essi comprendono aree di preminente importanza per assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di habitat seminaturali e di specie di fauna e flora selvatica di interesse comunitario.
2. Il PRG.S riconosce il preminente interesse delle aree proposte come SIC ai sensi della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, oltre che per gli intrinseci valori strutturali di naturalità, anche per i valori strategici di ordine sistemico connessi alla costituzione della rete ecologica europea Natura 2000.
3. Il PRG.S assume politiche territoriali con oggettive dominanti conservative in ragione dei precedenti comma. I singoli interventi, a diverso titolo e da diversi soggetti proposti nelle aree comprese nei SIC, sono soggetti a valutazione di incidenza secondo la legislazione vigente in materia (DPR 357/97 e DGR 3621/98).

A tal proposito si osserva che l'Art. 84 LR 1/2015 (Rete Natura 2000) stabilisce che

1. La Regione partecipa alla costituzione della rete ecologica europea denominata Rete Natura 2000 di cui all' articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Le aree della Rete Natura 2000 ricadenti sul territorio regionale sono individuate nella carta n. 8 allegata alla l.r. 27/2000 .
2. La rete Natura 2000 comprende:
 - a) i Siti di Importanza Comunitaria inseriti nell'elenco definito dalla Commissione europea;
 - b) le Zone Speciali di Conservazione, designate ai sensi dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
 - c) le Zone di Protezione Speciale, di cui all' articolo 4, comma 1, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 , relativa alla conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata).

Al fine di salvaguardare l'integrità dei valori ambientali i siti e le zone indicate al comma 2 assumono anche valore estetico culturale e di pregio ambientale e sono recepite nel PRG, parte strutturale.

L'Impianto pur ricadendo in aree esterne alla Rete Natura 2000, necessita della Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi del DPR 357/97, in quanto interferisce in modo evidente dal punto di vista naturalistico con la ZSC dell'Elmo Melonta.

4.3 Con riferimento a quanto previsto dall'Art. 46 NTA - Culinazioni morfologiche ad elevata fragilità visuale, si osserva quanto segue.

Il PRG.S tutela le aree di crinale classificate ad elevata fragilità visuale.

Nelle aree di crinale sono vietate le trasformazioni morfologiche di qualunque genere che possano intaccare ed alterare il profilo della linea di cresta nei tratti individuati.

Gli interventi che ricadono nelle immediate vicinanze dei punti di culminazione morfologica debbono essere accompagnati da uno Studio di Inserimento Paesistico che approfondisca la conoscenza dei caratteri e dei significati dei luoghi.

4.4 Con riferimento a quanto previsto dall'Art. 47 delle NTA, si osserva quanto segue.

L'Impianto si sviluppa in gran parte in adiacenza alla strada provinciale (SP) 101, individuata come "strada panoramica":

"1. Il PRG.S individua nel territorio comunale le strade panoramiche appartenenti al sistema territoriale strutturale delle emergenze percettive, in relazione alle prescrizioni del PTCP (art. 137- Tav II A), alle caratteristiche geomorfologiche dei rilievi (Tavv. 12 e 13), alla articolazione del mosaico dei soprassuoli e in riferimento alle aree non comprese entro il perimetro delle aree boscate. Attraverso i dati di approfondimento conoscitivo, il PRG.S. precisa i tratti di strada con effettive caratteristiche di panoramicità.

2. Il PRG.S tutela le condizioni di panoramicità delle strade. Le eventuali progettazioni che possono interferire con le visuali panoramiche dovranno essere corredate da idonee verifiche e valutazioni a dimostrazione della assenza di interferenza visuale e mantenimento delle visuali di interesse paesistico.

3. Lungo i tratti di strade panoramiche di crinale, definiti in modo univoco dalla visibilità panoramica su due lati tutte le trasformazioni di ordine insediativo, comprese le realizzazioni di annessi agricoli ed attrezzature tecnologiche, sono ammesse esclusivamente nel caso in cui la linea di colmo e in ogni caso la parte sommitale degli edifici e dei manufatti di diverso genere risulta ad una quota di almeno 10 m al di sotto della quota sul livello del mare della culminazione

morfologica, sia essa un crinale o una cima. Queste misure vanno considerate nel tratto corrispondente alla localizzazione dell'intervento sull'allineamento rispondente alla massima pendenza dei versanti. Non sono consentite opere di recinzione né siepi di schermatura che alterino la visuale.

[...]"

Si osserva, inoltre, che manca nella documentazione allegata alla domanda qualsiasi riferimento alla qualificazione della provinciale 101 come "strada panoramica" e alla compatibilità con i predetti vincoli.

4.5 Con riferimento a quanto previsto dall'Art. 56 NTA - Aree di particolare interesse agricolo ricollocate, si osserva quanto segue.

1. Il PRG.S individua nel territorio comunale le aree di particolare interesse agricolo, appartenenti al sistema territoriale strutturale delle aree di interesse agronomico, ricollocate in relazione a quanto previsto dal PUT (art. 20, comma 4 – tav. 17) e dal PTCP (tav. IIA), attraverso idonee indagini conoscitive.

2. La ricollocazione è stata effettuata sulla base delle peculiari attitudini colturali, sulla specificità degli impianti arborati e dei giovani impianti vitati. Le aree oggetto del presente articolo sono sottoposte alla norma sovraordinata di cui all'art. 20 del PUT.

Con riferimento a quanto previsto dall'Art. 20 della LR 27/2000 e s.m. e i. (Aree di particolare interesse agricolo), si noti:

1. Il PRG, parte strutturale, delimita le aree di particolare interesse agricolo con riferimento alla carta n. 17 escludendo quelle compromesse e quelle prive di particolare interesse. Nelle suddette aree sono consentiti l'attività agricola e gli interventi di cui all'art. 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni nonché gli interventi previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 , con le modalità ivi indicate.

2. Gli edifici da realizzare in applicazione dell' art. 8, comma 3, della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 , debbono essere localizzati nei terreni siti al di fuori delle zone di cui al presente articolo.

3. Nelle aree di particolare interesse agricolo di cui al presente articolo è consentita la realizzazione di infrastrutture a rete o puntuali di rilevante interesse pubblico, qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative, nonché la realizzazione di opere di sistemazione idraulica.

4. Le aree di particolare interesse agricolo, recepite e disciplinate nel PRG, parte strutturale, non possono essere modificate nella loro individuazione e destinazione salvo per i casi di cui al comma 3 . Sono comunque consentite variazioni della loro

individuazione purché non venga ridotta la superficie complessiva delle aree così individuate nel PRG, parte strutturale.

5. Nelle aree di particolare interesse agricolo di cui alla L.R. 27 dicembre 1983, n. 52, per le quali i comuni non hanno adeguato gli strumenti urbanistici generali, sono consentiti solo gli interventi sugli edifici esistenti, previsti dalle lettere a), b), c), d) dell' art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e dall' art. 8, commi 7 e 9 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 (oggi LR 01/2015 art. 91).

In sostanza, fatto salvo il carattere generale di tutela ed inedificabilità delle aree di particolare interesse agricolo, sarebbe stato comunque necessario reperire aree agricole 'alternative' con analoga qualità di superficie superiore a quelle oggetto di intervento, sempre nell'ambito della proprietà del proponente, ai sensi dell'art. 20 comma 4 della LR 27/2000, da ri-classificare di particolare interesse agricolo.

4.6 Ciò detto, viste le approssimative e parziali informazioni fornite dal proponente, si fornisce qui di seguito una più accurata rappresentazione della dislocazione dell'Impianto, in ciascuna delle sue 3 componenti ("Campi") quale si ricava dal Certificato di Destinazione Urbanistica:

CAMPO 1

- **"Classe di vulnerabilità delle componenti geologico-ambientali - (A)"** di cui all'Art. 16 comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale (fg12 pl49).
- **"Classe di vulnerabilità delle componenti geologico-ambientali - (B)"** di cui all'Art. 16 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale (fg12 pl 50 – 123 – 126 – 127 – 79; fg31 pl 7 – 28 – 50).
- **"Classe di vulnerabilità delle componenti geologico-ambientali - (C, D)"** di cui all'Art. 16 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale (fg12 pl 44 – 51 – 78).
- **"Classe di vulnerabilità delle componenti geologico-ambientali - (2)"** di cui all'Art. 18 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale (fg12 pl 44 – 51 – 50 – 49 – 123 – 126 – 127 – 79 – 78; fg 31 pl 7 – 28 – 50).
- **"Aree di elevata diversità floristico-vegetazionale"** di cui all'Art. 38 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale (fg12 pl 44 – 49 – 50 – 51 – 78 – 123; fg 31 pl 7 – 50).
- **"Aree di interesse faunistico"** di cui all'Art. 49 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale (fg12 pl 44 – 51 – 50 – 49 – 123; fg31 pl 7 – 50).

- **Zona “area agricola”** di cui all’Art. 78 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale (fg12 pl 44 – 51 – 50 – 49 – 123 – 126 – 127 – 79 – 78; fg 31 pl 7 – 28 – 50).
- **“Aree Boscate”** di cui all’Art. 79 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale (fg12 pl 123(parte)).
- **“Vincolo idrogeologico”** (fg 12 pl 44 – 51 – 50 – 49 – 123 – 126 – 127 – 79 – 78; fg31 PL 7 – 28 – 50).

CAMPO 2

- **“Vincolo idrogeologico”** (fg 13 pl12 – 14 – 19 – 20 – 24 – 25 – 26 – 35).
- **“Aree soggette a vincolo”** di cui all’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 (FG 13 PL 24(parte) - 26(parte)).
- **“Classe di vulnerabilità delle componenti geologico-ambientali - (B)”** di cui all’Art. 16 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale (fg13 pl12 – 14 – 19 – 20 – 25 – 26 – 35).
- **“Classe di vulnerabilità delle componenti geologico-ambientali - (2)”** di cui all’Art. 18 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale (fg13 pl 12 – 14 – 19 – 20 – 24 – 25 – 26 – 35).
- **“Aree di particolare interesse geologico e singolarità geologiche”** di cui all’Art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione– Parte Strutturale (fg13 pl 12 – 14 – 19 – 20 – 24 – 25 – 26 – 35).
- **Zona “area agricola”** di cui all’Art. 78 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale (fg13 pl 12 – 14 – 19 – 20 – 24 – 25 – 26 – 35).
- **“Aree Boscate”** di cui all’Art. 79 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale (fg13 pl 19(parte) – 24(parte) – 25(parte) - 26(parte)).

CAMPO 3

- **“Vincolo idrogeologico”** (fg32 pl 21 – 24 – 42 – 44 – 45 – 46 – 48 – 49 – 54 – 55 – 77 – 80 – 89).
- **“Aree soggette a vincolo”** di cui all’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 (fg 32 pl 21(parte) – 24(parte)).
- **“Classe di vulnerabilità delle componenti geologico-ambientali - (A)”** di cui all’Art. 16 comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale (fg32 pl 46 – 49 – 55 -77).

- **“Classe di vulnerabilità delle componenti geologico-ambientali - (B)”** di cui all’Art. 16 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale (fg32 pl 24 – 44 – 45 – 48 – 80).
- **“Classe di vulnerabilità delle componenti geologico-ambientali - (C, D)”** di cui all’Art. 16 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale (fg32 pl 21 – 42 – 54 – 89).
- **“Classe di vulnerabilità delle componenti geologico-ambientali - (2)”** di cui all’Art. 18 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale (fg32 pl 21 – 24 – 42 – 44 – 45 – 46 – 48 – 49 – 54 – 55 – 77 – 80 – 89).
- **Zona “area agricola”** di cui all’Art. 78 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale (fg32 pl 21 – 24 – 42 – 44 – 45 – 46 – 48 – 49 – 54 – 55 – 77 – 80 – 89).
- **“Aree Boscate”** di cui all’Art. 79 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale (fg32 pl 77(parte) – 46(parte) – 48(parte) - 49(parte)).

4.7 Fermo quanto già dedotto sopra sub. 4.1-4.3, alcuni dei vincoli testé elencati sono qui di seguito esaminati al fine di mostrare come anch’essi abbiano un impatto sostanzialmente ostativo sulla realizzazione dell’Impianto.

A) Le aree comprese nel **fg32 pl 46 – 49 – 55 -77 e nel fg 12 pl 49**, ricadono nella **“Classe di vulnerabilità delle componenti geologico-ambientali - (A)”** di cui all’Art. 16 comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale: aree in cui sono espressamente esclusi gli interventi diversi da *“interventi pubblici di riassetto a tutela e messa in sicurezza del patrimonio urbanistico esistente. Interventi privati di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo purché non riguardino sostituzioni di parti strutturali degli edifici e che comunque non determinino incrementi di carico sul terreno”*, ad eccezione degli usi condizionati, che tuttavia si identificano nella sola realizzazione di **infrastrutture** di pubblica utilità **non altrimenti posizionabili**.

Non rientrando l’Impianto né tra gli usi consentiti né tra quelli condizionati, la sua realizzazione **è vietata dal PRG.S.**

B) **“Aree di elevata diversità floristico-vegetazionale”** di cui all’Art. 38 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale (fg12 pl 44 – 49 – 50 – 51 – 78 – 123; fg 31 pl 7 – 50), che riguarda interamente il Campo 1.

L’area interessata è considerata una **“Banca genetica di riferimento per la progettazione e l’attuazione degli interventi di recupero naturalistico del paesaggio”**.

Il PRG.S in queste aree *“incentiva la protezione delle praterie primarie e la loro conservazione attraverso attività di pascolo”*.

Pur in assenza di un divieto, è evidente che la realizzazione di un impianto industriale delle proporzioni dell’Impianto sarebbe **in contrasto** con queste indicazioni.

C) “Aree di interesse faunistico” di cui all’Art. 49 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale (fg12 pl 44 – 51 – 50 – 49 – 123; fg31 pl 7 – 50).

Il PRG.S recepisce con questo vincolo i perimetri delle aree di interesse per la conservazione degli habitat e delle popolazioni della fauna selvatica.

Anche in questo caso, l’Impianto è inconciliabile con la prescrizione in esame, in quanto cancellerebbe, per ben 40 ettari, l’habitat che essa intende al contrario conservare.

V. L’IMPIANTO RICADE IN AREE DI PARTICOLARE INTERESSE NATURALISTICO AMBIENTALE

5.1 Nella scheda di sintesi non tecnica, al paragrafo 5, il proponente così descrive l’area interessata dall’Impianto: *“L’unica considerazione ragionevole che si può avanzare è quella del permanere dello stato di povertà e banalità faunistica e vegetazionale relative, vista l’assenza di attrattori sia turistici, che residenziali che industriali.”*

L’affermazione è facilmente confutabile, oltre che alla luce dei vincoli già commentati, del più ampio insieme di previsioni riferibili all’area, dal quale emerge il suo particolare interesse naturalistico-ambientale.

5.2 Come già indicato, le aree in questione sono anzitutto ricomprese tra quelle di particolare interesse naturalistico ambientale indicate nella carta 9 allegata alla LR n. 27/2000.

Si segnala che per l’intera area l’art. 83, comma 5, della successiva LR n. 1/2015 stabilisce che le modalità di utilizzo siano delineate nel Piano Paesistico Regionale. Non essendo stato ancora né adottato né approvato tale strumento, non sono delineabili – quindi, consentibili – attività edificatorie suscettibili di compromettere l’equilibrio dell’ambiente naturale esistente. In tal senso la legge regionale n. 27/2000 all’art. 14 prevedeva, infatti, che fino al recepimento negli strumenti urbanistici generali delle disposizioni in materia di aree di particolare interesse naturalistica fossero consentite forme di utilizzo del suolo tali da non compromettere, appunto, l’equilibrio dell’ambiente naturale esistente.

5.3 A rafforzare la confutabilità di quanto riportato nella scheda di sintesi non tecnica del progetto, ripreso nel punto 5.1, interviene il recente riconoscimento delle aree interessate dall'Impianto quali parte della Riserva Mondiale della Biosfera Unesco del Monte Peglia (Riserva Man And Biosphere (MAB) UNESCO), un programma di tutela e sostenibilità che si estende nei comuni di Orvieto, San Venanzo, Ficulle, Parrano, e in cui ricadono tutti e 3 i Campi dell'Impianto.

Le riserve MAB sono "aree di ecosistemi terrestri e costieri/marini o una combinazione di questi, che sono riconosciute a livello internazionale nel quadro del programma dell'UNESCO sull'uomo e la biosfera (MAB)" (Statutory Framework of the World Network of Biosphere Reserves). Ogni riserva MAB è destinata a svolgere tre funzioni complementari: 1) preservare risorse genetiche, specie, ecosistemi e paesaggi; 2) promuovere uno sviluppo economico e sociale equo e sostenibile; 3) dare supporto logistico e sostegno a progetti dimostrativi, di educazione e formazione ambientale, ricerca e monitoraggio, relativi ad aspetti locali, nazionali e globali di conservazione e sviluppo sostenibile.

Le riserve MAB prevedono una zonizzazione articolata in area core (massima tutela), buffer (di protezione all'area core) e transition (area destinata alla valorizzazione mediante azioni di sviluppo socio-economico sostenibile). La più importante e significativa area core della Riserva UNESCO del Monte Peglia ricade all'interno dell'Area Naturale Protetta Elmo Melonta, coincidente peraltro con l'omonimo Sito di Interesse Comunitario (SIC), ove le numerose e pregiate specie faunistiche presenti risentirebbero significativamente delle interferenze sul piano ecologico provocate dall'Impianto (es., *Circaetus gallicus*, volg. Biancone, grande rapace diurno, migratore, presente annualmente sul Peglia, status in Italia scarso o localizzato, habitat ecotonale tra bosco e seminativo dove preda rettili).

Al programma MAB Unesco è stata destinata la parte naturalisticamente più importante e intatta del Monte Peglia (foto 1). Nell'area sono presenti 44 specie di mammiferi, con 34 specie nidificanti di interesse conservazionistico e 13 specie di interesse comunitario tra cui la moretta tabaccata (*Aythya nyroca*, Guldenstadt 1770) specie considerata prossima alla minaccia di estinzione. Di particolare interesse è la presenza del gatto selvatico (*Felis silvestris* Schreber, 1777), del falco pellegrino (*Falco peregrinus* Tunstall, 1771), del gufo reale (*Bubo bubo* L., 1758), della martora (*Martes martes martes* L., 1758)), della salamandrina pezzata (*Salamandra salamandra* Linnaeus, 1758) e della salamandrina dagli occhiali (*Salamandrina terdigitata* Bonnat, 1899). Ricchissima è anche la flora con oltre 1000 specie molte delle quali rarissime come l'ipocisto rosso (*Cytinus ruber* (Fourr.) Komarov) e l'ipocisto giallo (*Cytinus hypocistis* L., 1753).

Tale programma scientifico intergovernativo, inteso a promuovere su base scientifica un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente attraverso la tutela della biodiversità e le buone pratiche dello Sviluppo Sostenibile, sicuramente conferma il grande valore ambientale di questa area.




Foto 1 – Ortofoto 1:150000. Limiti della Riserva MAB (verde) e area di Impianto (celeste) all'interno della Riserva.

5.4 Lo STINA (Sistema Territoriale di Interesse Naturalistico Ambientale - S.T.I.N.A.) è stato istituito con la L.R. n° 29 del 29/10/1999 ripubblicata con L.R. n° 4 del 13/1/2000, che ne ha attribuito le funzioni di pianificazione e gestione alla Comunità Montana Monte Peglia e Selva di Meana, poi confluita nella Comunità Montana ONAT. Le funzioni suddette, a seguito dello scioglimento delle comunità montane umbre, sono ritornate in capo alla Regione Umbria con L.R. n° 4/2020, che dovrà di nuovo attribuirle ad un soggetto individuato nella unione di comuni o in enti riuniti in forma associata.

Lo STINA interessa un'area di tipo alto-collinare e montano, estesa su ha 47.159, ricadente nei Comuni di Allerona, Castel Viscardo, Fabro, Ficulles, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Orvieto, Parrano, San Venanzo, Todi (Foto 2).

Ricomprende, al suo interno, le seguenti ANP (Aree Naturali Protette):

- “Selva di Meana”, in Comune di Alleronia, estesa su ha 3.255 (oltre ha 1.058 di zone contigue);
- “Elmo/Melonta”, nei Comuni di Ficulle, Orvieto, Parrano e San Venanzo, estesa su ha 1.268 (oltre ha 3.549 di zone contigue);
- “Area vulcanologica di San Venanzo”, in Comune di San Venanzo, estesa su ha 126.

Ricadono inoltre all'interno dello STINA i seguenti siti della Rete Natura 2000, previsti ai sensi delle direttive comunitarie n. 92/43/CEE (direttiva “Habitat”) e n. 79/409/CEE (direttiva “Uccelli”):

- ZSC IT 5220001 “Bagno minerale di Parrano”
- ZSC IT 5220002 “Selva di Meana”
- ZSC IT 5220003 “Bosco dell’Elmo”
- ZSC IT 5220004 “Boschi di Prodo e Corbara”
- ZPS IT 5220024 “Valle del Tevere: laghi di Corbara ed Alviano”

Nelle aree rete Natura 2000 è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici limitatamente a aree edificate o edificabili individuate come tali dai regolamenti urbanistici ed edilizi comunali e a condizione che non derivino compromissione degli elementi costitutivi dei valori naturalistici, avifaunistici o di biodiversità.

Buona parte del Campo 1 e la parte terminale delle opere di allaccio alla rete Enel ricadono all'interno dell'area contigua dell'Area Naturale Protetta Elmo Melonta (parte dello STINA).

All'area contigua si applicano le norme dell'art. 17 della LR 9/1995 e le norme generali dell'art. 32 della L. 394/1991 che sostanzialmente ne prevede l'istituzione per ‘assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse’.

Nelle aree contigue, dove valgono le norme restrittive generali delle aree naturali protette di tutela dell'ambiente ‘naturale’, può essere consentita la caccia ‘controllata’ in deroga alle altre aree del parco (dove è espressamente vietata).

L’Impianto è - dunque - destinato a provocare significative **interferenze** in campo faunistico per la vicinanza ad ambiti protetti di alto pregio ambientale.

Determinerebbe inoltre un *vulnus* alla diffusa qualità ambientale dello STINA che trae la sua origine proprio dalla presenza di notevoli emergenze naturalistico-ambientali e storico-culturali disseminate sull'intero territorio, creando un pericoloso precedente

per analoghi invasivi interventi, spacciati per sostenibili ma, nella realtà, completamente decontestualizzati.




Foto 2 – Ortofoto 1:150000 del Sistema Territoriale di Interesse Naturalistico Ambientale. Il campo 1 ricade in parte nella zona contigua dell'ANP dell'Elmo - Melonta

VI. LE CARENZE DOCUMENTALI

6.1 Per comprendere appieno le vistose carenze documentali riscontrate, occorre preliminarmente una breve descrizione dell'Impianto.

L'Impianto è stato dimensionato in modo tale da costituire una centrale fotovoltaica della potenza di 34.200 kW (PSTC) articolata in tre distinte aree (Campi) individuate rispettivamente come "Campo 1- 5.602,8 kW" "Campo 2 - 9.331,56 kW" "Campo 3 - 19.274,09 kW" che andrà ad occupare un ambito territoriale complessivo della superficie di c.a. 40 Ha, come meglio di seguito precisato (escluse le linee di connessione alla rete ENEL).

I moduli fotovoltaici previsti (in silicio mono o poli cristallino) saranno disposti secondo file parallele sul terreno, su strutture metalliche tracker mono assiali.

Le opere per consentire all'Impianto di essere allacciato alla rete ENEL comprendono:

1. Cabina di consegna impianto all'internodi ciascun parco fotovoltaico;
2. Elettrodotto interrato di connessione a 20.000V che raccoglie i 3 impianti e li convoglia ad una Cabina di Raccolta (Lunghezza totale del cavidotto di connessione: 2,60 km);
3. Cabina di Raccolta dei singoli impianti;
4. Elettrodotto interrato di connessione a 20.000V di ripartenza dalla Cabina di Raccolta verso la Cabina Primaria nella Sottostazione Terna (Lunghezza totale cavidotto di connessione: circa 3,33 km);
5. Allaccio in Cabina primaria AT/MT all'interno della Sottostazione Terna.

6.2 Ciò detto, si osserva quanto segue.

Manca un rilievo dello stato attuale effettivo delle aree che verrebbero interessate dall'intervento: questo per capire i dettagli (morfologia, piano altimetria, presenza di essenze, limiti effettivi dei boschi, presenza di emergenze, ecc..).

Mancano analisi e studi adeguatamente approfondite, necessarie a supportare le conclusioni delle relazioni, circa gli aspetti ambientali, paesaggistici, ecologici, vegetazionali, faunistici, ecc. dato il particolare contesto.

Manca una planimetria generale dell'intervento atta comprendere, tra le altre cose, la verifica (necessaria) dell'effettivo rispetto delle aree boscate, e delle distanze minime da queste prescritte.

A tale proposito, come peraltro già evidenziato in precedenza, si evidenzia l'esistenza di una 'fascia di transizione dal bosco (l = 20 mt) prevista dall'art. 85 comma 2 della LR 01/2015 con specifiche restrizioni per tali ambiti (commi 4 e 5 del medesimo articolo). In base a quanto è possibile presumere dagli elaborati l'intervento proposto non rispetta la distanza di 20 mt prescritta dall'art. 85 comma 2 rispetto al bosco, né tantomeno dimostra quanto previsto dal comma 5.

Inoltre, buona parte del Campo 1 e la parte terminale delle opere di allaccio alla rete Enel ricadono all'interno dell'area contigua dell'Area Naturale Protetta Elmo Melonta (parte dello STINA) istituita con Legge regionale n. 2/2008 e s.m.i., modificata con D.G.R. n. 263 del 10.03.2015.

All'area contigua si applicano le norme dell'art. 17 della LR 9/1995 e le norme generali dell'art. 32 della L. 394/1991 che sostanzialmente ne prevede l'istituzione per "assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse".

Ancora: una parte del Campo 2 e del Campo 3, e parte dell'opera di connessione ricadono in ambito soggetto a vincolo paesaggistico (art. 142 comma 1) lett. 'c') (fascia rispetto del Fosso di San Pietro/Fosso del Caval Morto).

Quanto sopra contrasta con quanto asserito nella documentazione di progetto laddove il progettista dichiara che l'"area in esame non ricade all'interno di aree tutelate per legge, nello specifico come previsto dall'art.142 comma 1 lettera f "Le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna del parco" del D.Lgs. n.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137)".

Inoltre, le aree interessate non sono pianeggianti, contrariamente a quanto riportato in relazione, come peraltro evidente anche dalle 'sezioni' dei Campi 1, 2 e 3 parte del progetto (files ECGU-FV025-F3-TPL08).

6.3 Oltre alle carenze documentali segnalate, sembrano inoltre assenti:

- il preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 della Delibera AEEG ARG/elt 99/08 e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato dal proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente. Entrambi i predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione (art. 13.1, lett. f delle Linee guida di cui al D.M. 10/09/2010);
- l'impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale; la cauzione è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente (art. 13.1, lett. j delle Linee guida di cui al D.M. D.M. 10/09/2010).

- qualunque documento contrattuale da cui si possa evincere la disponibilità delle aree destinate alla realizzazione delle opere di connessione. A tal proposito la società proponente si limita ad allegare, nel Piano Particellare, una visura dalla quale le particelle interessate da tali opere di connessione risultano intestate alla Azienda Agricola Le Rocche di Orvieto;
- la visura castale nel Piano Particellare non reca traccia delle particelle ai fogli 12 e 31 relativi al Campo 1.

6.4 In sintesi, il progetto presentato risulta del tutto carente di elementi essenziali e perfino a tratti rabberciato con allegazione di documenti riferiti a progetti fotovoltaici indirizzati ad altre regioni (in alcuni punti della relazione tecnica il proponente fa esplicito riferimento a normative della Regione Lazio) e/o addirittura a progetti eolici.

Il che dimostra un livello di approssimazione inaccettabile per un progetto di queste dimensioni e di questo impatto sul territorio.

VII. SUI CRITERI LOCALIZZATIVI STABILITI DAL REGOLAMENTO REGIONALE N. 7/2011 – OSSERVAZIONI CONCLUSIVE.

7.1 L'iniziativa in esame contrasta con tutti i criteri localizzativi indicati dal Regolamento n. 7/2011.

La localizzazione dell'impianto fotovoltaico in adiacenza alle seguenti tipologie di aree compromesse costituisce **elemento favorevole** alla conclusione con esito positivo delle valutazioni di carattere paesaggistico necessarie ai fini del corretto inserimento dell'impianto proposto:

- aree produttive e per servizi così come individuate dagli strumenti urbanistici;
- aree di pertinenza di depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, impianti di sollevamento delle acque e aree di cava, anche dismesse, e di giacimento di cava di cui sia stato effettuato il riconoscimento, stabilimenti di allevamenti zootecnici intensivi e di trasformazione di prodotti agricoli;
- aree compromesse dal punto di vista territoriale e paesaggistico, adiacenti alle reti infrastrutturali ferroviarie e stradali e alle reti elettriche di alta tensione, ovvero alle aree produttive artigianali e industriali e alle aree utilizzate per depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti e aree di cava, anche dismesse e di giacimento di cava di cui sia stato effettuato il riconoscimento.

Costituisce invece **elemento sfavorevole** alla conclusione con esito positivo delle valutazioni di carattere paesaggistico la localizzazione in:

- aree ubicate su versanti collinari/montani ricompresi nei coni visuali che danno su insediamenti di valore storico culturale, centri, borghi storici e relative piazze;
- aree ubicate intorno a infrastrutture ferroviarie e stradali la cui immagine panoramica sia storicizzata e identifichi i luoghi anche in termini di notorietà internazionale e attrattività turistica e da cui l'impianto fotovoltaico sia percepibile distintamente e con contorni netti.
- siti adiacenti a situazioni particolari riferibili a emergenze paesaggistiche di pregio.

Come è palese alla luce di quanto fin qui rilevato, l'area individuata per l'installazione dell'Impianto incrocia sistematicamente tutti gli indici sfavorevoli ad una valutazione positiva.

7.2 Desta sospetti che la società proponente abbia deciso di investire ingenti somme di danaro in un'area che anche agli occhi di un non addetto ai lavori si mostra assai poco adatta ad una iniziativa di questa portata (per le quali si scelgono di regola aree pianeggianti e assai più infrastrutturate e funzionali), se non altro per la lontananza dalla rete elettrica e per l'entità delle opere di connessione che occorrerà realizzare (delle quali non si rinviene peraltro, come già osservato, il preventivo redatto dal gestore).

Tali circostanze, unitamente alle lacune e alle incongruenze rilevate in merito ai documenti allegati dal proponente, inducono ad invitare Codeste Amministrazioni ad effettuare ogni più opportuna verifica circa la genuinità dell'iniziativa.

7.3 Sia infine consentita una osservazione conclusiva di ordine generale.

Non si ignora l'importanza di intraprendere - oggi - un percorso di sviluppo delle energie rinnovabili. Occorre tuttavia essere guidati dalla consapevolezza che si tratta di una sfida poliedrica, che vede al centro l'ecosistema come fattore propulsivo. Dobbiamo imparare dagli errori del passato e non sciupare ciò che di unico possediamo: luoghi, paesaggi, tradizioni, un patrimonio naturale e culturale secolare che il mondo ci invidia e che nelle colline orvietane interessata dall'Impianto si presenta miracolosamente intatto. Le scriventi aziende, che della *bellezza* di queste colline hanno fatto il motore del proprio sviluppo (come ricordato, dopo avere investito milioni di euro per ristrutturare antichi casali ed avviare produzioni agricole tipiche, biologiche e di qualità), assumeranno ogni iniziativa, in ogni sede, per evitare l'omicidio economico della comunità perpetrato da una industrializzazione **senza criterio, e totalmente anacronistica rispetto ad un quadro ordinamentale, di matrice europea, orientato all'autoconsumo fotovoltaico, sia per la maggiore**

efficienza che per le gravi problematiche di consumo del suolo poste dai grandi impianti a terra.

Confidiamo che le Amministrazioni coinvolte coglieranno in pieno il danno collettivo ed individuale che la realizzazione dell'Impianto comporterebbe per il territorio orvietano e la sua vocazione agricola e turistica, che ne risulterebbe per sempre depauperata.

Si tratta solo di dare applicazione ai principi del nostro ordinamento, a partire dalla attenta valutazione della nozione di “*impatti ambientali*” che l’art. 5, lett. c) del d.lgs. n. 152/2006 così definisce: effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità, territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati. Insomma, l’insieme di valori alla tutela dei quali è preordinata la procedura di valutazione di impatto ambientale, la cui finalità – ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 152/2006 – è quella di “... *contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita*”.

Dell’esigenza di proteggere i predetti valori il legislatore si è mostrato consapevole proprio nel momento in cui, spinto dall’esigenza di favorire le energie rinnovabili, ha voluto *eccezionalmente* consentire la realizzazione di impianti fotovoltaici anche in aree agricole. L’art. 12 del d.lgs. 387/2003, al comma 7, ha infatti stabilito che tali impianti “*possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici*”; e, tuttavia, “*Nell’ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14*”.⁴

⁴ L’art. 7 della legge n. 57/2001, fissa i seguenti principi, in coerenza con la politica agricola dell’Unione:

a) promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell’agricoltura [...] secondo le vocazioni produttive del territorio, [...] ed assicurando la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale;

b) favorire lo sviluppo dell’ambiente rurale e delle risorse marine, privilegiando le iniziative dell’imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell’azienda agricola [...], comprese quelle relative alla gestione ed alla tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;

c) ammodernare le strutture produttive agricole, della pesca e dell’acquacoltura, forestali, di servizio e di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto ambientale, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti nonché le infrastrutture per l’irrigazione al fine di sviluppare la competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed assicurando la qualità dei prodotti, la tutela dei consumatori e dell’ambiente;

d) garantire la tutela della salute dei consumatori nel rispetto del principio di precauzione, promuovendo la riconversione della produzione intensiva zootecnica in produzione estensiva biologica e di qualità, favorire il miglioramento e la tutela dell’ambiente naturale, delle condizioni di igiene e di benessere degli animali negli allevamenti, nonché della qualità dei prodotti per uso umano e dei mangimi per gli animali, in particolare sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentari;

e) garantire un costante miglioramento della qualità, valorizzare le peculiarità dei prodotti e il rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata informazione al consumatore e tutelare le tradizioni alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche e di qualità;

Si nutre piena fiducia nell'attenzione con la quale le Amministrazioni coinvolte valuteranno la complessiva scarsa trasparenza dell'iniziativa e la sua completa incompatibilità con le caratteristiche del territorio.

Orvieto, 1 marzo 2021

Società Agricola Sartago S.S.



Euterpe S.r.l. Società Agricola




Soc. Agricola San Michele S.r.l.

Presidente del C.d.A.

TANTALO Rossana



Soc. Agricola Il Pogliano S.S.



f) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;

g) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;

h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola agricoltura per autoconsumo o per attività di agriturismo e di turismo rurale;

i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema forestale, in aderenza ai criteri e principi individuati dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa.

Ed il successivo art. 8:

e) promozione e mantenimento di strutture produttive efficienti, favorendo la conservazione dell'unità aziendale e della destinazione agricola dei terreni e l'accorpamento dei terreni agricoli, creando le condizioni per l'ammodernamento strutturale dell'impresa e l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la ricomposizione fondiaria, attenuando i vincoli della normativa sulla formazione della proprietà coltivatrice;

f) promozione della gestione sostenibile del patrimonio forestale per favorire lo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali, anche in forma associata o cooperativa, la certificazione delle attività e la difesa dagli incendi boschivi;

g) promozione, sviluppo e ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti;

h) fissazione dei criteri per il soddisfacimento del principio comunitario previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato membro;

i) previsione dell'integrazione delle attività agricole con altre extragricole svolte in seno all'azienda ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma associata o cooperativa, al fine di favorire la pluriattività dell'impresa agricola anche attraverso la previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione.

Soc. Agricola Agneni di Agneni A&C. S.S.

Agneni Giulio

L'Artemisia

[Signature]

Soc. S.A.S. La Goccia

LEGALE RAPPRESENTANTE
GILARDINI MONTANI RICARDO

[Signature]

Az. Agricola Filippo SATTA

[Signature]